

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
2309 10 11	10,88	32,29	21,41
2309 10 13	10,88	522,89	512,01
2309 10 31	10,88	77,79	66,91
2309 10 33	10,88	568,39	557,51
2309 10 51	10,88	144,69	133,81
2309 10 53	10,88	635,29	624,41
2309 90 31	10,88	32,29	21,41
2309 90 33	10,88	522,89	512,01
2309 90 41	10,88	77,79	66,91
2309 90 43	10,88	568,39	557,51
2309 90 51	10,88	144,69	133,81
2309 90 53	10,88	635,29	624,41